

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE I - SERVIZIO II AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE

N. Gen.le 993 del 10-11-2016

Oggetto: Ricorso per revocazione della sentenza n. 1344/2016. Borgo Ardeatino srl contro Comune di Albano Laziale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr . 32 del 20.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e il DUP 2016-2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 13.06.2016, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016-2017-2018, nel quale sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108 del medesimo T.U. ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:

Visti gli adempimenti di cui all'art. n 26 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 55540 del 30.12.2015 da parte del Sindaco e l' art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 267/2000,

che Responsabile del procedimento è la Responsabile del servizio,

Visti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza amministrativa.

Visti gli adempimenti di cui la D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del presente procedimento,

Vista l' esclusione dagli adempimenti di cui all' art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,

Premesso che , in data 6.04.2016, è stata depositata la sentenza n. 1344/2016, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla Società Borgo Ardeatino a r.l. in relazione all' opposizione avverso la sentenza di primo grado TAR Lazio n. 4600/2012, che, pur accogliendo la domanda attorea diretta a vedere accertato l' obbligo del Comune a concludere il procedimento di fruizione delle agevolazioni previste per un progetto edilizio presentato, aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni connessi all' inerzia serbata dal Comune,

tale decisione era stata quindi confermata dal Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello.

Con prot. n. 50695 del 9.11.2016 il prof. Avv. Enrico Michetti, rappresentante e difensore dell' Ente nei predetti giudizi, trasmette ricorso per revocazione della sentenza n. 1344/2016, nell'appello iscritto al n. 6996/2012, promosso da Borgo Ardeatino srl, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Campegiani, contro il Comune di Albano Laziale e nei confronti di Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane srl, in quanto "in esito alla richiesta declaratoria dell'illegittimità del silenzio del Comune di Albano Laziale sulla domanda di agevolazioni amministrative per la realizzazione di un centro sperimentale per lo sviluppo delle colture rare con annesso complesso turistico, avanzata dalla società ricorrente nell' ambito del Patto per le Colline Romane, è stato accolto il ricorso, limitatamente all' obbligo del Comune di Albano Laziale di provvedere, entro giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione della pronuncia, nelle forme e con le modalità esplicitate in motivazione in ordine alla domanda di agevolazioni presentata dalla società ricorrente il 9 gennaio 2006; ma con rigetto della domanda risarcitoria e spese compensate".

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione nel ricorso per revocazione, affidando per continuità, trattandosi di procedimento connesso a precedente attività svolta da avvocato esterno, il patrocinio al prof. Avv. Enrico Michetti, in conformità con le linee guida sul conferimento di patrocini di cui alla deliberazione di G.M. n. 158 del 29.07.2016,

Visto il preventivo di parcella, trasmesso con prot. n. 50695 del 9.11.2016, calcolato sulla base dei compensi tabellari minimi previsti ex art. 4 comma 5 del DM 55/2014, specificati nella tabella 22 ed in riferimento all' art. 5 comma 6 che detta le disposizioni sulle cause di valore indeterminabile, con ulteriore abbattimento di circa il 25%, sulle fascia già minima, data la precedente attività svolta.

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli inter

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa che qui si intende riportato,

- di costituirsi avverso il ricorso per revocazione presso il Consiglio di Stato, promosso da Società Borgo Ardeatino a r.l. rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Campegiani, contro il Comune di Albano Laziale e nei confronti di Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane srl, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1344/2016
- 2. di conferire al prof. Avv. Enrico Michetti, con studio in Roma, via Giovanni Nicotera 29, il patrocinio legale consistente nella rappresentanza e difesa dell' Ente nel procedimento di cui al punto 1, conferendo mandato speciale da parte del Sindaco, quale rappresentante legale pro tempore dell' Ente.

3. di impegnare, a favore del prof. Avv. Enrico Michetti, CF MCHNRC66C19H501Y (curriculum prot. n. 25382 del 17.06.2014) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 6.690,07 di cui euro 4.585,00 per onorari, euro 687,75 per 15% spese generali, euro 210,91 per cpa 4%, euro 1.206,41 per iva 22%, da cui dovrà essere detratta la ritenuta d' acconto, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capito lo/ articol o	Cod. mecc. DPR 194/96	Mission e/ Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2016 Euro	2017 Euro	2018 Eur o	Es.S ucc. Eur o
440	01.02-1. 03.02.99. 002	1/2/1	2	СР	3.345,0 4	3.345, 03		

dando atto che:

- a) il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per il patrocinio conferito e determinato per l' intero procedimento, secondo il Decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense n. 55/2014, con applicazione di diminuzioni contrattate,
- b) Il patrocinante potrà richiedere il 50% della somma prevista alla presentazione della memoria di costituzione. Il restante 50% potrà essere liquidato a definizione del procedimento,
- c) Il Comune è tenuto a corrispondere l'importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. L'avvocato è autorizzato dal Comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali se poste a carico di quest' ultima, quale acconto se inferiori al pattuito.
- d) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità,
- e) In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l' onere di rapportarsi con il nuovo avvocato, con la consegna di tutta la documentazione necessaria all' espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta.
- 4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che segue è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo

dicembre 2016	60 gg	3.345,04
A definizione	60 gg	3.345,03

- 5. di precisare che non serve l'assunzione di altri impegni su esercizi successivi
- 6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE (allegato n. 7/D al D.Lgs. 118/2011 n. 5 seconda parte lett. d)
- 7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio:
- 8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE SETTORE I - SERVIZIO II Dott.ssa Mariella Sabadini

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 10-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SABADINI MARIELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PACETTI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì,

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Mariella Sabadini